#### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «FAREFUTURO»

#### **Articolo 1. Costituzione**

E' costituita con sede legale in Villa Soraggio via S. Martino 41, Sillano (LU) un'associazione fra cittadini avente durata illimitata che assume la denominazione "Farefuturo".

#### Articolo 2. Finalità

L'associazione svolge attività senza fini di lucro il cui scopo è lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni culturali, sociali ed economiche dei cittadini mediante l'individuazione e la valorizzazione di risorse umane, ambientali, culturali ed economiche.

#### Articolo 3. Attività.

Al fine del raggiungimento delle proprie finalità l'associazione può:

- organizzare e gestire analisi volte ad individuare le potenzialità del territorio e le sue possibilità di sviluppo
- definire e realizzare progetti e attività specifiche aventi per oggetto lo sviluppo delle risorse umane, ambientali, culturali ed economiche
- organizzare e/o gestire attività di ricerca sulla storia, l'economia, la cultura e le tradizioni
- organizzare e gestire analisi di mercato e studi di fattibilità volti ad individuare le potenzialità del territorio e le sue possibilità di sviluppo,
- progettare e/o gestire corsi di formazione inerenti le proprie finalità
- organizzare e/o partecipare a manifestazioni fieristiche, culturali o ricreative
- valorizzare e promuovere i prodotti tipici locali,
- svolgere attività di informazione e promozione delle proprie attività e dei risultati di queste tramite incontri pubblici, convegni, pubblicazioni di articoli, uso di internet, libri, periodici e materiale divulgativo in genere, sia mediante ausilio di supporti cartacei, informatici ed audiovisivi sia con altri mezzi che la tecnica rende disponibili,
- collaborare con altre associazioni, enti pubblici o privati che abbiano finalità affini
- aprire o chiudere una o più sedi operative ove svolgere le attività necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità

sia su propria iniziativa sia su incarico di privati od enti pubblici, direttamente o in collaborazione con strutture od enti privati o pubblici.

# Articolo 4. Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo.

#### Articolo 5. Il socio

Sono ammessi a far parte dell'associazione coloro che ne facciano richiesta, intenzionati a concorrere al perseguimento dello scopo associativo, obbligandosi ad osservare le disposizioni del presente Statuto.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale deve motivare l'eventuale diniego.

Tutte le categorie dei soci hanno diritto di voto; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

Gli associati maggiorenni hanno sempre diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti eventuali e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed alle sue attività con pari diritto.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, eccezion fatta per i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale ed all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere rivolta per scritto al consiglio direttivo, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il socio può essere escluso dall'associazione per i seguenti motivi:

- quando si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificati motivi;
- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali;
- quando in qualunque modo arrechi danni materiali o morali all'associazione;
  Le esclusioni saranno decise dal consiglio direttivo e comunicate all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento dalla loro adozione. I soci per morosità potranno essere riammessi dietro domanda, pagando una nuova quota di iscrizione nonché quanto ancora d loro spettanza.
- I soci esclusi potranno, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci, accettando o respingendo il ricorso, nella sua prima convocazione successiva alla data di presentazione del ricorso.

## Articolo 6. Assemblea

L'assemblea dei soci è sovrana; essa viene convocata in sedute straordinaria e ordinaria. La convocazione è fatta dal consiglio direttivo con avviso affisso nella sede sociale e/o inviata per posta almeno cinque giorni prima della riunione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea ordinaria delibera su tutte le altre materie.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei soci.

In mancanza di regolare adunanza in prima convocazione, l'assemblea si intende sempre convocata in seconda convocazione dopo mezz'ora; in tal caso essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo a tutte le attività dell'associazione. Tale rendiconto deve essere obbligatoriamente redatto ed approvato; a tal fine esso deve essere messo a disposizione presso la sede sociale per un congruo periodo di tempo, non inferiore a dieci giorni, antecedente all'assemblea stessa al fine di consentire la consultazione da parte dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ed il rendiconto sono liberamente accessibili e ispezionabili.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'assemblea ordinaria provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 7. Patrimonio Sociale**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- i contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi;
- i contributi, le erogazioni e i lasciti diversi;
- l'eventuale fondo di riserva;

## Articolo 8. Quote Sociali

L'entità della quota sociale annua è stabilita dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. Le quote sociali non sono rivalutabili.

# Articolo 9. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, in numero dispari, eletti tra i soci. I suoi membri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. per non più di 2 volte consecutive.

Esso elegge al suo interno il Presidente, un eventuale Vicepresidente ed un Segretario, e fissa le responsabilità di altri consiglieri in ordine all'attività da svolgersi per il conseguimento dei fini statutari.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro incarico in forma gratuita, hanno diritto solamente al rimborso delle spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il suo Presidente o ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri e comunque in numero non inferiore a due.

La convocazione è fatta dal presidente mediante comunicazione ai componenti del consiglio.

In assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente o da altro membro designato dai presenti.

Qualora il segretario del consiglio direttivo non sia presente alla riunione, chi la presiede provvede a nominarne un sostituto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni adottate dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto da chi presiede la riunione, dal Segretario e dai Consiglieri presenti, e rese note, anche per estratto, tramite affissione nei locali dell'associazione e/o mediante comunicazione scritta ai soci singolarmente e/o con qualsiasi altra modalità accessibile dai soci.

Il Consiglio Direttivo può proporre ai soci dell'associazione incarichi per lo svolgimento di compiti specifici inerenti gli scopi dell'associazione stessa, nell'espletamento di questi incarichi ai soci è riconosciuto solo il rimborso spese connesso con l'espletamento dell'incarico ricevuto.

## Articolo 10. Eleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nel Consiglio Direttivo, devono presentare la propria candidatura entro 15 giorni dalla data stabilita per le relative elezioni, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione il quale provvederà ad informare, entro 10 giorni dalla data stabilita per le elezioni, i soci mediante comunicazione scritta affissa nei locali dell'associazione e/o mediante comunicazione scritta ai soci singolarmente e/o con qualsiasi altra modalità accessibile dai soci.

I candidati devono essere soci dell'Associazione da almeno 6 mesi, fatta eccezione per i soci fondatori.

## Articolo 11. Modalità di elezione del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci convocata appositamente.

Ciascun socio può indicare, quali membri del consiglio direttivo, un numero di candidati pari alla metà dei membri del consiglio maggiorato di 1,5.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, a parità di voti risulta eletto il candidato più anziano.

Qualora un membro del consiglio direttivo cessi la sua funzione per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il presidente provvede, entro 30 giorni, a convocare l'assemblea per l'elezione del suo sostituto che rimarrà in carica per il tempo restante del mandato del membro sostituito.

Durante il mandato temporale del consiglio direttivo, l'assemblea dei soci può aumentarne il numero dei componenti purché in accordo con l'articolo 9 del presente statuto, dando incarico al presidente di convocare l'assemblea dei soci per l'elezione dei membri aggiunti.

# Articolo 12. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo provvede a:

- a) redigere i programmi di attività sociale prevista dallo statuto;
- b) redigere i rendiconti economici e finanziari;
- c) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci;
- d) compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci;
- e) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere relativi all'attività sociale;
- f) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea dei soci;
- g) deliberare circa l'ammissione, l'esclusione e la radiazione dei soci;
- h) favorire la partecipazione dei soci, propri e delle altre associazioni con cui collabora, alle attività dell'associazione
- fissa i limiti di spesa temporali e per argomento con relative modalità sui quali il Presidente può operare autonomamente e oltre i quali deve operare a firma congiunta con il vicepresidente.

#### Articolo 13. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Spettano al Presidente tutte le mansioni relative alla ordinaria amministrazione nonché quelle relative alla gestione straordinaria previo parere favorevole del Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne prepara i lavori e appronta la necessaria documentazione.

Cura la realizzazione dei programmi di attività sociale e ha la piena responsabilità dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

## Articolo 14. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

# **Articolo 15. Norme Finali**

Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni vigenti.